

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

### RIUNIONE MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2014

#### **1. Ricorso Calc. KOSTADINOVIC JUZVISEN PETAR**

avverso la sanzione della inibizione per anni 1 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S. in relazione alla gara Salernitana/Nocerina del 10.11.2013 – nota n. 3166/242pf13-14/SP/AM/blp del 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)

La C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7,) 8), 9), 10) e 11) li **RESPINGE** nei sensi di cui in motivazione.

#### **2. Ricorso Calc. HOTTOR EDMUNDE ETSE**

avverso la sanzione della squalifica per anni 1 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S in relazione alla gara Salernitana/Nocerina del 10.11.2013 – nota n. 3166/242pf13-14/SP/AM/blp del 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)

#### **3. Ricorso Calc. REMEDI LORENZO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 1 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S in relazione alla gara Salernitana/Nocerina del 10.11.2013 – nota n. 3166/242pf13-14/SP/AM/blp del 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)

#### **4. Ricorso Calc. LEPORE FRANCO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 1 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S in relazione alla gara Salernitana/Nocerina del 10.11.2013 – nota n. 3166/242pf13-14/SP/AM/blp del 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)

#### **5. Ricorso Calc. DANTI DOMENICO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 1 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S in relazione alla gara Salernitana/Nocerina del 10.11.2013 – nota n. 3166/242pf13-14/SP/AM/blp del 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)

#### **6. Ricorso Sig. BENEVENTO LUIGI**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S in relazione alla gara Salernitana/Nocerina del 10.11.2013 – nota n. 3166/242pf13-14/SP/AM/blp del 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)

#### **7. Ricorso Sig. ROSATI GIOVANNI**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S in relazione alla gara Salernitana/Nocerina del 10.11.2013 – nota n. 3166/242pf13-14/SP/AM/blp del 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)

#### **8. Ricorso Sig. FONTANA GAETANO**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S in relazione alla gara Salernitana/Nocerina del 10.11.2013 – nota n. 3166/242pf13-14/SP/AM/blp del 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)

#### **9. Ricorso Sig. FUSCO SALVATORE**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S in relazione alla gara Salernitana/Nocerina del 10.11.2013 – nota n. 3166/242pf13-14/SP/AM/blp del 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)

#### **10. Ricorso Sig. PAVARESE LUIGI**

avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S in relazione alla gara Salernitana/Nocerina del 10.11.2013 – nota n. 3166/242pf13-14/SP/AM/blp del 23.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 48/CDN del 29.1.2014)

#### **11. Ricorso A.S.G. NOCERINA**

avverso le sanzioni:

- esclusione dal Campionato di competenza, con assegnazione, da parte del Consiglio Federale, nella prossima Stagione Sportiva 2014/2015 ad un Campionato inferiore;
- ammenda di €10.000,00,

inflitte alla reclamante:

- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3 e dell'art. 4, comma 1, C.G.S. in ordine agli addebiti mossi nei confronti del suo Presidente Sig. Luigi Benevento;
- a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, e dell'art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestanti a tutti

gli altri tesserati,  
seguito deferimento del Procuratore Federale in relazione  
alla gara Salernitana/Nocerina del 10.11.2013 – nota n.  
3166/242pf13-14/SP/AM/blp del 23.12.2013 (Delibera  
della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Off.  
n. 48/CDN del 29.1.2014)